

STATUTO

RACCONTIAMO CON FRANCESCA ODV

TITOLO I

Art. 1 - Costituzione, Denominazione, sede e durata

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del Dlgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "RacconTiamo con Francesca organizzazione di volontariato", in forma abbreviata "RcF ODV", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale nel comune di Venezia, con possibilità di costituire sedi secondarie in altre parti d'Italia. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione nasce con l'intento di portare avanti e concretizzare i valori che hanno condotto la dott.ssa Francesca Intini a partecipare nel 2018 al Master in Medicina Narrativa Applicata della Fondazione ISTUD; valori quali la centralità della persona nel percorso di cura, la comunicazione, l'ascolto, la relazione, la condivisione dei vissuti emotivi, la necessità di rielaborare la propria esperienza professionale...valori che hanno contraddistinto "l'essere medico" di Francesca.

ART. 2 - Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'organo di amministrazione delibera il regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 3- Finalità e attività dell'Associazione

L'associazione promuove e diffonde la Medicina Narrativa come strumento essenziale per una cura globale della persona, fondata sull'ascolto e sul rispetto della sua complessità. Attraverso attività di divulgazione e formazione, costruisce una rete consapevole che coinvolge operatori della salute, pazienti, familiari e caregiver. Integra e supporta i percorsi terapeutici. Si impegna inoltre a sostenere il benessere psicologico degli operatori stessi, facilitando la rielaborazione delle esperienze professionali.

L'associazione, per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolge le seguenti attività di interesse generale:

- *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d art. 5 d.lgs. 117/2017);*
- *formazione universitaria e post-universitaria (lettera g art. 5 d.lgs. 117/2017);*
- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i art. 5 d.lgs. 117/2017).*

In particolare, l'associazione si propone di:

- diffondere principi e progetti di Medicina Narrativa, in particolare tra chi si occupa della salute della persona, per la cura del paziente nella sua globalità attraverso la costruzione di un percorso fondato sulla comunicazione e il rispetto della complessità individuale;
- attivare occasioni di formazione per gli operatori della salute, che favoriscano la nascita e la condivisione di progetti di Medicina Narrativa con interesse alla creazione di una rete territoriale;
- supportare e integrare percorsi terapeutici attraverso la promozione di progetti specifici: l'associazione riserva particolare attenzione all'ospedale Cà Foncello di Treviso e alla terapia intensiva neonatale dell'ospedale stesso dove ha lavorato per anni Francesca, per condividere l'utilizzo della Medicina Narrativa con il personale e i familiari dei bambini ricoverati;
- sostenere il benessere degli Operatori della cura favorendo progetti di rielaborazione della propria esperienza professionale attraverso la metodologia narrativa. Quando ci si confronta tutti i giorni con esperienze di malattia, fare i conti con la propria storia personale diventa necessità imprescindibile per essere buoni operatori, perché prendersi cura di sé è strumento per prendersi cura dell'altro;
- diffondere la propria attività anche attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, mostre, rassegne, corsi di formazione, educazione e di informazione attinenti agli scopi elencati nel presente Statuto;
- collaborare alle attività e alle iniziative aventi gli stessi fini;
- promuovere la costituzione di associazioni o comitati con fini analoghi ovvero, partecipare ad essi mantenendo la propria autonomia.

Lo svolgimento delle attività dell'associazione sarà realizzato avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute conformemente a quanto previsto dall'art.33 comma 2 e 3 e dall'art. 84 comma 1 del D. Lgs.117/2017.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO II

ART. 4 – Soci

All'associazione possono aderire:

- le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia che condividono le finalità dell'ente, che si impegnino per consentirne la realizzazione;
- gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato;
- gli enti aventi finalità e scopi sociali ed umanitari.

Gli Enti del Terzo settore associati possono avere un numero massimo di voti pari a cinque in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Le modalità di calcolo sono stabilite nel regolamento.

Chiunque intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta all'associazione via mail, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate. Gli Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare domanda di iscrizione firmata dal proprio rappresentante legale.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato o del rappresentante legale dell'Ente, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite. La deliberazione è annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea ordinaria in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile per atto tra vivi, non rivalutabile e non rimborsabile.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere mai inferiore al numero minimo previsto dall'art. 32 comma 1 Dlgs 117/2017. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

ART. 5 - Diritti e doveri degli associati

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e verificarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, così come previsto dall'art. 17 comma 3 Dlgs 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.21 del presente statuto;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dal consiglio direttivo.

ART. 6 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta via mail al consiglio direttivo.

L'esclusione sarà deliberata nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'ODV;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'ODV;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali.

I soci dimissionari o esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, così come previsto dall'art. 24 c.c.

I soci che, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel versamento della quota sociale e per le quote aggiuntive per un periodo superiore a 180 giorni decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale perderanno la qualifica di socio automaticamente senza necessità di delibera da parte del consiglio direttivo.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata o PEC, e dovranno essere motivate, ad eccezione del caso del mancato pagamento della quota sociale. L'associato potrà, entro 30 giorni da tale comunicazione, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, inviare una lettera raccomandata al Presidente dell'associazione chiedendo la convocazione, entro 40 giorni, dell'assemblea per discutere di tale provvedimento.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 40 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal consiglio direttivo.

A titolo non esaustivo si individuano alcune fattispecie che comportano l'immediata esclusione dalla qualifica di socio: coloro che si siano appropriati indebitamente di risorse dell'organizzazione, che abbiano diffamato il buon nome dell'organizzazione, che abbiano problemi legali o di altra natura che possano risultare in contrasto con i valori dell'organizzazione.

ART. 7 - Volontari

Il volontario è una persona che per libera scelta svolge attività nei confronti della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata,

entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000. Il Consiglio Direttivo dovrà deliberare le tipologie di spese e di attività di volontariato che potranno essere rimborsate nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 17, comma 4 del D.lgs. 117/2017. I volontari non occasionali vanno iscritti nel registro dei volontari vidimato e tenuto a cura del consiglio direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

TITOLO III

ART. 8 - Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (se nominato);
- Organo di revisione (se nominato);

Ai componenti degli organi sociali non può essere erogato alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo o dell'organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice civile.

ART. 9 - L'Assemblea

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera semplice, e-mail, messaggio telefonico, il recapito di riferimento è quello risultante dal libro dei soci. Spetta al socio che modifica il proprio recapito comunicarlo al Consiglio direttivo.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario. Le eventuali richieste di convocazione dell'assemblea da parte degli associati devono

essere inoltrate per lettera raccomandata al consiglio direttivo e corredate dall'ordine del giorno e da una relazione sui motivi che hanno generato la richiesta a firma dei richiedenti stessi.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

È possibile che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai soci di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il presidente.

ART.10 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio d'esercizio o il bilancio sociale quando previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di contestazione del provvedimento adottato dal consiglio direttivo, secondo quanto stabilito dall'art.6 del presente statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 12 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto, decide in merito alla fusione, trasformazione o scissione, con la presenza, in prima convocazione, della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione di almeno il 10% degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 13 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero minimo di tre a un numero massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea tra gli Associati per la durata di quattro anni e rieleggibili. Nel caso il numero di membri fosse pari, il voto del Presidente vale doppio.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Sono ineleggibili nel consiglio direttivo i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, si provvederà a sostituirli con i primi tra i non eletti nell'ultima assemblea elettiva o, nel caso in cui non siano presenti non eletti, si provvederà ad eleggere i nuovi componenti durante la prima assemblea utile. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea entro 60 (sessanta) giorni perché provveda

alla sostituzione dei componenti mancanti. Eventuali nuovi membri eletti scadranno insieme con il Consiglio direttivo in carica.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano venuti a conoscenza.

Il Presidente dell'associazione è il Presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall'organo stesso tra i suoi componenti.

I componenti del consiglio direttivo che senza giustificato motivo non dovessero partecipare a tre sedute consecutive, possono essere considerati decaduti dalla carica. La decadenza è deliberata dal consiglio direttivo ed è comunicata con PEC al componente decaduto, con indicazione dei motivi, avverso alla deliberazione di decadenza, può essere proposto soltanto ricorso all'assemblea ordinaria, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della comunicazione.

Il consiglio direttivo può prevedere la costituzione di gruppi di lavoro temporanei per lo svolgimento di specifici incarichi dallo stesso definiti e coordinati.

Le riunioni del consiglio Direttivo possono essere svolte anche in video/audio collegamento secondo le modalità stabilite all'art. 9 di questo Statuto. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o chi ne fa le veci.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno. Delibera in ordine al consuntivo e stabilisce la quota associativa annuale; può però essere convocato anche su richiesta scritta della maggioranza dei suoi componenti e ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno.

ART. 14 - Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Il Presidente viene designato dal Consiglio Direttivo tra i membri eletti dall'Assemblea e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente, o un altro membro del consiglio direttivo da lui delegato, in particolare:

- a) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo;
- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'associazione ed in particolare: aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il consiglio direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente del consiglio.

Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio, con la possibilità di avvalersi del supporto di altri membri del direttivo o, qualora lo ritenga opportuno, di altra persona di fiducia, esperta ed informata.

In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Il Vicepresidente, scelto dal consiglio direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017.

Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica per tre esercizi. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, se previsto dai requisiti dimensionali, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 16 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, salvo che la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'organo di controllo stesso. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

TITOLO IV

Art. 17 – Patrimonio e beni

Il patrimonio dell'Associazione - utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - è costituito da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;

- finanziamenti del Fondo sociale europeo e altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

I beni dell'Associazione sono beni immobili e beni mobili registrati, mobili e beni mobili non registrati. I beni immobili ed i beni registrati mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione, o possono provenire da donazioni, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 18 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie previste dall'art. 8 comma 3 del Dlgs 117/2017.

ART. 19 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art.12 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i propri Soci, determinando:

- le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ETS individuato dal Consiglio direttivo secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

Art. 20 – bilancio e esercizio sociale

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 5 (cinque) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e, successivamente, depositato al RUNTS entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa. Inoltre, provvede a predisporre e allegare ai documenti di bilancio apposito rendiconto specifico e relazione illustrativa nel caso in cui vengano effettuate attività di raccolta fondi occasionali (ex art. 7 D. Lgs.117/2017).

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate fossero superiori ad euro 100.000 (centomila) annui il Consiglio Direttivo deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del Dlgs 117/2017, l'associazione redige il Bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti ad esso connessi.

Art. 21 - Libri sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari non occasionali, tenuto a cura del consiglio direttivo, che dovrà essere vidimato.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali presenti in una cartella sul cloud che potrà essere condivisa temporaneamente o tenuti fisicamente presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta via mail formulata al Consiglio direttivo.

ART. 22 – Convenzioni e attività in co-programmazione e co-progettazione

Le convenzioni ed i rapporti di collaborazione tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 55 e 56 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante, o da un Consigliere delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 23 - Personale retribuito

I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. È ammesso l'elevamento al rapporto da uno a dodici in presenza di comprovate esigenze, inerenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale.

Il numero di lavoratori dipendenti impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

ART. 24 – (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto si intendono richiamate le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e del Codice civile in quanto compatibili.

ART. 25 – (Foro competente)

Per qualunque controversia sorga in dipendenza relativamente alla interpretazione o esecuzione del presente Statuto è competente il foro del luogo ove l'Associazione ha la propria sede legale.

Il Presidente

Il Segretario
